

Alto

COMUNE DI MARCHIROLO Provincia di Varese

STATUTO

09/02

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
con il n. 20 del 23/03/2007
Ministero di P. I. e A. 10/03/2007



Indice

TITOLO I – Principi generali e programmatici	pag. 2
TITOLO II – L'autonomia normativa	pag. 4
TITOLO III – Le autonomie istituzionali	pag. 7
Capo I – Principi	pag. 7
Capo II – Partecipazione popolare	pag. 8
Sezione I – Libere forme associative	pag. 8
Sezione II – Partecipazione dei cittadini al procedimento	pag. 9
Sezione III – Forme di consultazione della popolazione	pag. 11
TITOLO IV – Autonomie politiche	pag. 15
Capo I – Il Consiglio comunale	pag. 15
Capo II – Organi esecutivi	pag. 19
Sezione I – La Giunta comunale	pag. 19
Sezione II – Il Sindaco	pag. 23
TITOLO V – Procedimento Amministrativo	pag. 27
TITOLO VI – Attività Amministrativa	pag. 29
TITOLO VII – Uffici e personale	pag. 34
Capo I – Uffici	pag. 34
Capo II – Personale direttivo	pag. 36
Capo III – Il Segretario comunale	pag. 40
Capo IV – La responsabilità	pag. 41
Capo V – Finanza e contabilità	pag. 43

Il presente statuto si compone di: art. 7 Titolo, art. 10 Cap. II, art. 5 Sezioni e art. 82 Articol. 1 di 49

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art.1 – Principi

1. La comunità di Marchirolo, in cui autonomia è riconosciuta e garantita dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica italiana, si dà il presente Statuto, come carta fondamentale del suo ordinamento e legittimo interesse gli organi eletti democraticamente, nonché attraverso gli istituti e gli organismi di partecipazione popolare.
2. La comunità di Marchirolo è data dall'insieme delle persone che liberamente vivono e si esprimono nelle formazioni naturali, nelle aggregazioni sociali e nelle esperienze storicamente radicate nel territorio comunale, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1955 n. 614, che oggi si estende su una superficie di Kmq 5,2 e confina con i Comuni di Cugliate Fabbiasco, Marzio, Cusano al Monte, Cadegiano Viconago e si inserisce, per soddisfare le esigenze della popolazione, nella Provincia di Varese, nella Regione Lombardia, nella Repubblica italiana e nella Comunità Europea.
3. Il Comune di Marchirolo è l'Ente Locale che rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo, indirizzando l'esercizio delle sue funzioni allo scopo di renderle coerenti con i valori che ritiene fondativi della propria vita sociale.
4. Il Comune di Marchirolo riconosce come propri valori costitutivi e principi orientativi delle proprie azioni:
 - a) l'uguaglianza, da raggiungere anche attraverso il superamento degli squilibri territoriali, sociali ed economici presenti nel proprio ambiente;
 - b) la solidarietà, da esplicare anche per tramite della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attività della persona, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato;
 - c) la conservazione, promozione e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio e in tutela dell'equilibrato assetto territoriale a garanzia di una migliore qualità della vita;
 - d) la funzione sociale dell'attività economica, sia pubblica che privata, da svolgere anche attraverso l'associazionismo economico e cooperativo;
 - e) l'autonomia iniziativa, come disposta o nelle formazioni sociali e quali si esprime e la sua personalità, infatti dalla carta costituzionale della Repubblica.

TITOLO II L'AUTONOMIA NORMATIVA

Art.1.3 – L'autonomia statutaria

1. Il presente Statuto prevale, nei limiti dei principi fissati dalle leggi, su ogni altra fonte normativa comunque denominata. Ad esso debbono uniformarsi tutti gli atti del Comune.
2. Il Comune di Marchirolo rivendica per sé uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
3. Le norme statutarie vanno interpretate in base ai criteri di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premessa al Codice Civile e comunque, in modo coerente con i principi ed i valori costitutivi della comunità di Marchirolo, ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, che costituiscono l'elemento cardine del suo ordinamento per il presente.
4. La forma delle cartacce, moduli ed altri atti del governo locale, qualificata dai valori e principi costitutivi di cui all'art. 1 del presente Statuto, non è suscettibile di revisione statutaria.
5. La revisione statutaria può essere promossa da un numero di elettori pari al dieci per cento, mediante il deposito in segreteria di proposte sostitutive corredate da adeguata relazione esplicativa e dalle firme richieste. Le firme devono essere raccolte in calce alla proposta di revisione statutaria e le stesse devono essere autenticate con le medesime modalità utilizzate per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste di candidatura.
6. Sull'ammissibilità della richiesta referendaria decide una commissione composta dal Segretario comunale, dal capogruppo di maggioranza e dal capogruppo di minoranza nominato dalla stessa.
- La commissione può essere chiamata anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
7. ove sia ritenuto ammissibile, la proposta è temporaneamente comunicata a cura del Sindaco, ad ogni Consigliere comunale, personalmente, e deve essere messa in discussione entro le prime tre sedute del Consiglio comunale, comunque non oltre tre mesi dalla presentazione.

nessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
3. Le ordinanze di carattere ordinario vengono emanate dai funzionari, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.
4. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
5. Chi assilluisse il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 2 del presente articolo.

8. Per la discussione della proposta di revisione statutaria è convocata apposita seduta di Consiglio Comunale, alla quale è data, a cura del Sindaco, la massima pubblicità.
9. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non dopo due anni dalla data di prima presentazione.

Art.1.4 – Autonomia normativa

1. L'esercizio della funzione normativa si esplica mediante l'adozione di regolamenti, ordinanze, piani, programmi ed atti amministrativi generali.
2. I regolamenti generali, i programmi, i piani e gli altri atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, espressamente riservati dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, sono adottati da quest'organo con la maggioranza prescritta dalla legge o dai regolamenti. Prima della loro definitiva adozione lo schema di detti atti deve essere depositato nella segreteria del comune per non meno di otto giorni, dandone notizia nelle forme opportune alla popolazione, onde consentire ai cittadini interessati di presentare osservazioni, memorie, documenti, pareri. Il Consiglio comunale può, ove opportuno, espressamente ritardare l'esecutività di detti atti per un termine coincidente con quello di pubblicazione successiva all'adozione.
3. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascuna Consigliere comunale, ai cittadini, singoli o associati ai sensi dell'art. 20, 4° comma, del presente Statuto.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivo.

Art.1.5 – Addegramento delle fonti sopravvenute

1. La legislazione in materia di ordinamenti dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente. L'entrata in vigore di nuove leggi che emanano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adempie lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art.6 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia,

TITOLO III LE AUTONOMIE ISTITUZIONALI

Capo I Principi

Art.7 – Il Comune

Il Comune è costituito dall'insieme dei poteri di governo della comunità di Marchirolo così come disciplinati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dai presente Statuto.

Il Comune ha competenza generale per la cura, la rappresentanza e lo sviluppo della sua comunità, salvo quanto riservato o delegato a Consorzi, alla Comunità Montana, alla Provincia, allo Stato, alla Comunità Europea o ad altre organizzazioni della comunità internazionale.

Art.8 – La fraternità e gli organi

1. Il Comune di Marchirolo esercita le funzioni di rappresentanza, cura e promozione della comunità, ispirandosi ai suoi valori costitutivi ed orientandosi sulla base dei principi di solidarietà, di uguaglianza, di democrazia diretta, con poteri di indirizzo e di controllo, anche negli organismi di partecipazione delle persone e delle loro libere associazioni, previsti dal presente Statuto.
3. Sono Organi del Comune:
 - a) Il Consiglio comunale, che è l'organo di iniziativa ed indirizzo politico dell'Amministrazione e di controllo della corretta attuazione delle direttive e dei programmi della stessa.
 - b) Il Sindaco che è responsabile dell'amministrazione del Comune ed Ufficiale del Governo per le materie di competenza statale;
 - c) La Giunta comunale, che collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
 4. I predetti organi, a diverso titolo e con differenti modalità, si avvalgono dei servizi dell'organizzazione burocratica e dell'insieme di beni e servizi che costituiscono l'Amministrazione comunale, tanto direttamente, quanto comunque variamente denominati nel presente Statuto o in atti da esso dipendenti.
 5. Il funzionamento degli organi comunali pur quanto non previsto dalla legge o dal presente Statuto, è disciplinato da uno o più regolamenti che concorrono a promuovere la massima funzionalità.

2. Detta collaborazione avverrà normalmente nella forma della convenzione, che può comportare la concessione di finanziamento, uso di locali o beni dell'Amministrazione, finalizzate alla promozione dello sviluppo socio-economico, politico, sportivo, turistico e culturale della comunità.

Art.1.3 - *Partecipazioni*

Il Comune può erogare sostegni finanziari alle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 10 del presente Statuto, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. L'atto programmatico è di competenza del Consiglio Comunale, salvaguardante le norme sul bilancio. La Giunta Comunale, annualmente attua.

Art.1.4 - *Regolamento*

Il Regolamento previsto dal citato art. 12 della Legge 24/1/1990 disciplina l'attuazione degli artt. 10, 11, 12 e 13 del presente Statuto.

Sezione II - Partecipazione dei cittadini al procedimento

Art.1.5 - *Principi*

L'attività amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e piena conoscibilità degli atti amministrativi. E' facoltà del Consiglio comunale istituire, su specifici argomenti relativi all'attività comunale, gruppi di lavoro aperti alla partecipazione di esterni.

Art.1.6 - *Diritto di accesso agli atti*

1. Il Comune di Marchiolo assicura, anche ai sensi della legge n. 24/1/1990 e dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 267/2000, l'accesso agli atti amministrativi comunali, di Enti, Istituzioni, Aziende e Società istituite e comunque connesse al Comune. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espresse indicazioni di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vietò l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

9 di 49

Sezione III - Forme di consultazione della popolazione

Art.1.9 - *Conferenze di settore*

1. Il Sindaco o la Giunta comunale possono convocare conferenze di settore.
2. Alle conferenze di settore partecipano i rappresentanti delle libere forme associative che svolgono la loro attività nel settore oggetto della consultazione.
3. La convocazione delle conferenze di settore avviene mediante notificazione dell'ordine del giorno della riunione, dei quesiti e delle questioni sulle quali l'Amministrazione intende sentire il parere delle libere forme associative.
4. Del parere espresso dalla conferenza di settore si redige apposito verbale che entra a far parte integrante di tutti i provvedimenti che l'Amministrazione successivamente adotta in ordine alle questioni sulle quali la conferenza si è espressa. L'emissione del parere da parte delle associazioni consultate non fa nascere, in capo alle stesse, alcuna legittimazione processuale nei confronti dell'atto finale della procedura.

Art.2.0 - *Istanze, petizioni, proposte*

1. I cittadini singoli od associati possono presentare all'Amministrazione comunale petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. L'Amministrazione comunale ne garantisce il tempestivo esame.
2. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. Il Sindaco, sentiti i responsabili degli uffici competenti, risponde all'istanza secondo i termini previsti dal regolamento. Il regolamento stabilisce le modalità per la presentazione dell'istanza, le forme di comunicazione della risposta nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza. Copia dell'istanza scritta e della relativa risposta, viene trasmessa ai capi gruppo consiliari.
3. I cittadini possono rivolgere, in forma collettiva, alla Giunta ed al Consiglio comunale, petizioni per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale e per esporre comuni necessità. Il regolamento di cui al comma 2, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità. Gli organi interessati procedono nell'esame della petizione e predispongono le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispongono l'archiviazione qualora non ritengano di aderire all'indicazione in essa contenuta. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da

11 di 49

parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. Se il termine previsto dal regolamento per l'esame della petizione non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della stessa. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio che, in ogni caso, chiude la procedura con un provvedimento espresso di cui è informata il soggetto proponente la comunicazione.

4. I cittadini possono avanzare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi. Il Sindaco le trasmette all'organo competente corredato dall'elenco dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dall'analisi relativa alla copertura finanziaria. Il regolamento stabilisce:
a) il numero dei cittadini che avanzano le proposte;
b) i tempi entro i quali il Sindaco le trasmette all'organo competente e quelli entro i quali l'organo deve sentire il proponente.

5. Tra l'organo competente ed il proponente si può pluriangere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare. Copia della proposta e della relativa risposta viene trasmessa ai capi gruppo consiliari.

Art.2.1 - *Consiglio Comunale aperto*

1. Quando il Sindaco, la Giunta o un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati lo ritengono opportuno, il Consiglio comunale può riunirsi in sessione aperta alla popolazione su temi specifici e previa pubblicazione dell'ordine del giorno ed affissione dello stesso almeno sette giorni prima, in modo da assicurare alla popolazione la più ampia conoscenza.

2. Detto Consiglio comunale è presieduto, moderato e coordinato dal Sindaco.
3. Al termine della riunione può essere votato dai soli Consiglieri Comunali, un ordine del giorno che recepisca le opinioni espresse dalla popolazione.

Art.2.2 - *Referendum*

1. Il Comune di Marchiolo prevede il referendum consultivo quale strumento di partecipazione popolare e di collegamento tra cittadini e le istituzioni.
2. Il questo referendum può riferirsi soltanto alle materie di competenza comunale, con l'esclusione, in ogni caso, delle seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

12 di 49

Capo III
Il Difensore Civico

Art.2.3 - *Il Difensore Civico*

1. Può essere istituito il Difensore Civico in forma convenzionata con la Comunità Montana.

Art.2.4 - *Requisiti della convenzione*

1. Nella convenzione per l'istituzione del Difensore Civico, stipulata fra il Comune e la Comunità Montana si dovrà stabilire: la durata in carica, incompatibilità e decadenza, rapporti tra il Comune e la Comunità Montana, indennità di carica, mezzi e prerogative.

b) materie già fatte oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio;
c) tributi, tariffe e bilanci;
d) espropriazione per pubblica utilità;
e) atti obbligatori per legge statali o regionali;
f) provvedimenti relativi al personale comunale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi;
g) nomine e designazioni.

3. Il questo referendum, proposto nella forma prevista dal Regolamento, può essere formulato, purché in modo chiaro e comprensibile, sia nella forma della richiesta di consenso o dissenso, sia nella forma della scelta tra opzioni alternative. L'ammissibilità del questo è vagliata dalla commissione di cui all'art. 3 comma 6 del presente Statuto, nei modi previsti dal Regolamento. Dopo tale deliberazione nessun provvedimento e nessun accordo sostitutivo di provvedimento può essere assunto dagli organi comunali fino alla pronuncia dei risultati.

4. Il questo referendum deve essere proposto da:

a) un numero di elettori pari al 30% del totale;
b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il questo referendum è valido quando abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta degli elettori ed approvato quando abbia ricevuto consensi pari alla maggioranza dei voti validi.
6. Si possono prevedere procedure elettorali che si avvalgano dei mezzi informatici e telematici. La consultazione dovrà avere luogo in una domenica compresa tra il 15 di aprile ed il 15 di giugno in occasione di consultazioni elettorali, se in altro. Per la campagna e le operazioni elettorali valgono le disposizioni della normativa vigente.
7. Se il questo referendum è valido, il Sindaco, che ne dichiara l'esito entro 10 giorni, è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale, entro i successivi 60 giorni, la deliberazione sull'oggetto del questo referendum. La mancata accettazione dei risultati del referendum deve essere adeguatamente motivata con deliberazione assunta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

13 di 49

TITOLO IV
AUTONOMIE POLITICHE
Capo I
Il Consiglio comunale

Art.2.5 - *Il Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo politico del Comune.
2. Il Consiglio comunale ha competenza propria in tutti i casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto ed ha autonomia organizzativa, normativa e funzionale.
3. Il Consiglio comunale ha competenza deliberativa, ispettiva, consultiva e di proposta. Il Consiglio comunale esercita la sua competenza deliberativa nei casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, mentre esercita funzioni consultive in tutti i casi in cui ciò gli venga richiesto dal Sindaco o dalla Giunta ed ha potere di iniziativa in tutti i casi in cui, in materia di competenza del Sindaco o della Giunta, il Consiglio comunale presenti agli organi competenti indirizzi o suoni di provvedimento.
4. I piani finanziari, strategici e deliberazioni del Consiglio comunale devono essere conformati dalla relativa documentazione.

Art.2.6 - *Competenze*

Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali stabiliti dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art.2.7 - *Sessioni e convocazioni*

1. Le sedute del Consiglio si svolgono in sessioni ordinarie e straordinarie e sono aperte al pubblico.
2. Al fine della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco e, sentita la Giunta, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
4. Gli adempimenti previsti al comma 3 in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco sono assolti dal Vice Sindaco.

16 di 49

14 di 49

15 di 49

L'approvazione del conto consuntivo vengono comunque accompagnate da una breve relazione politica del Sindaco e dei singoli Assessori.

Art.34 – Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario, sulla base dell'ordine del giorno da questi prefissato, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. La seduta è valida solo se interviene la maggioranza assoluta degli aventi diritto e la deliberazione è valida se adottata a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Sindaco.
2. Spettano al Sindaco tutti i compiti di coordinamento e direzione dei lavori della Giunta comunale, la decisione di porre ai voti ogni singola questione e di emanare gli indirizzi politici della stessa. Spetta comunque, al Sindaco, il compito di assicurare l'unità di indirizzo politico della Giunta.
3. Il voto del Consiglio comunale contro ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni del Sindaco e della Giunta. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e il Vice Sindaco. La discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se questa viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.
4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 267/2000.
5. E' facoltà del Sindaco delegare stabilmente a singoli componenti della Giunta le funzioni relative a rami di amministrazione.
6. E' compito assicurato il diritto dei singoli Assessori di proporre l'adozione di provvedimenti d'assunzione di indirizzi politici. Deve intendersi sempre come proposta al Consiglio Comunale per permettergli l'adozione degli indirizzi programmatici.
7. Alle adunanze della Giunta possono essere chiamati a partecipare i Revisori dei Conti.

20 di 49

questioni. Le sedute sono pubbliche. La durata e la competenza delle commissioni temporanee è stabilita con l'atto costitutivo delle stesse. E' facoltà del Consiglio istituire commissioni temporanee per speciali problemi ove ciò sia richiesto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati. Alle commissioni permanenti può essere assegnata la funzione deliberante nei casi previsti dal Regolamento.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire, proprio interno, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, poteri, in composizione ed il funzionamento di queste commissioni, sono disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 28 comma 5 del vigente Statuto. Le Commissioni d'indagine hanno anche funzioni di garanzia e controllo alla luce dell'art.44 D.Lgs. 267/2000.
3. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire commissioni consultive aventi funzioni di controllo o di garanzia. La presidenza di tali commissioni è attribuita alle opposizioni.
4. Con il Regolamento di cui al comma 5 dell'art.28 del presente Statuto sono precisate le materie, le modalità di nomina dei rappresentanti, l'attribuzione della presidenza, i rapporti con il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco. I casi in cui la commissione siede in seduta segreta ed in genere tutte le norme di funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo.
5. Nelle commissioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo sono rappresentati tutti i gruppi consiliari in modo proporzionale alla loro rappresentanza in Consiglio comunale, realizzata mediante voto plurimo.
6. Sono costituiti, nell'ambito del Consiglio comunale, gruppi consiliari che raggruppano tutti i Consiglieri eletti nella medesima lista. I Consiglieri che non intendono aderire al gruppo consiliare di spettanza possono costituire un nuovo gruppo, ovvero iscriversi al gruppo misto. I gruppi consiliari usufruiscono, ove disponibili, per le proprie attività istituzionali, di spazi e dotazioni entro la sede comunale e nominano un capo gruppo che entra a far parte della conferenza dei capi gruppo e rappresenta il gruppo, godendo dei diritti impartiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Ove non sia stato eletto il capo gruppo, esercita le sue funzioni il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti personali.
7. E' istituita la conferenza dei capi gruppo con compiti di coordinamento dei lavori del Consiglio comunale e di coordinamento della sua attività con quella degli organi esecutivi, in base alle disposizioni del regolamento di cui all'art.28 del presente Statuto.
8. L'appartenenza dei Consiglieri, riuniti o meno in gruppi, alla maggioranza, ovvero la minoranza consigliere è determinata:
a) in via principale, dalla attribuzione dei seggi alle liste dei candidati effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco;

17 di 49

Capo II Organi esecutivi Sezione I - La Giunta comunale

Art.31 – Principi

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso collaboratori collegati; collabora con il Sindaco, adottando gli atti necessari per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale, svolge attività di impulso e iniziativa nei confronti del Consiglio comunale.

Art.32 – Composizione

La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e da quattro assessori scelti fra i Consiglieri Comunali e cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale. Non possono entrare a far parte della Giunta i soggetti in stato di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge. Il Sindaco può nominare alla carica di assessore, cittadino non facente parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, e compatibilità alla carica di consigliere.

Art.33 – Elezione del Sindaco e Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro 30 giorni dalla prima seduta, il Sindaco, scritta la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, in coerenza con il documento programmatico depositato nella campagna elettorale.
4. Alla presentazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale discute la definizione delle linee programmatiche, il loro adeguamento e la loro verifica periodica sulla base della relazione del Sindaco e dei singoli Assessori. La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e

19 di 49

5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

Art.28 – Lavori del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto, ovvero in tutti i casi nei quali se ne presenti l'opportunità. Nei casi di sessioni straordinarie la seduta deve svolgersi in un luogo entro e non oltre venti giorni dalla richiesta. Nel caso di indifferibile urgenza la convocazione avviene entro le ventiquattro ore, salva la facoltà di differire la votazione di altre ventiquattro ore nel caso in cui in tal senso si pronuncino almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale ove lo ritenga opportuno e necessario, ovvero in un termine non inferiore a 20 gg., quando lo richieda un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ovvero nei casi in cui ciò sia richiesto dallo Statuto per effetto della partecipazione popolare.
3. Il Consiglio comunale è presieduto e coordinato dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Il Regolamento di cui al comma 5 del presente articolo, definisce le procedure ed i modi per la formazione dell'ordine del giorno, scritta la conferenza dei capi gruppo per l'iscrizione di interrogazioni, mozioni e proposte da parte dei Consiglieri e per l'esercizio del diritto di parola da parte dei Consiglieri e dei capi gruppo.
4. Alle sedute prende parte il Segretario comunale con funzioni di segretario. Egli cura la stesura del verbale e la relativa delibera, lo sottoscrive, unitamente al Sindaco o a chi abbia legittimamente presieduto la seduta in sua sostituzione, ne cura la custodia e la consultazione secondo le modalità previste dal regolamento. In caso di impedimento o astensione obbligatoria, è sostituito dal consigliere comunale votato a tal fine dal Consiglio comunale.
5. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità di convocazione del Consiglio comunale, la disciplina delle sue sedute, le forme di votazione, la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari e quant'altro ai moiri necessario per assicurare l'attività del Consiglio comunale stesso. Detto Regolamento è approvato dal Consiglio comunale con le stesse maggioranze prescritte per l'approvazione del presente Statuto.

16 di 49

Art.29 – Organi interni al Consiglio

1. Il Consiglio comunale di Marchiolo, istituisce nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti e temporanee, in costanza di particolari iniziative o compiti.
a) in via secondaria, dalla posizione assunta dai consiglieri all'atto dell'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo successivamente a tale proposta
- b) in via straordinaria, dalla posizione assunta dai consiglieri all'atto dell'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo successivamente a tale proposta

Art.30 – Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità senza vincolo di mandato e non possono essere eletti o rispondere di voti ed opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Il loro status è regolato dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consigliere Partecipativo è colui che ha ottenuto la più alta cifra individuale di preferenze, con esclusione del Sindaco non eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
3. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza e, a parità di cifra, quello più anziano di età.
4. Per l'esercizio della loro attività i Consiglieri hanno diritto, in base alle vigenti norme di legge, ad avere tutte le necessarie informazioni, copie degli atti e dei documenti in possesso dell'Amministrazione, nonché di ogni ente, istituzione o società dipendente, quale che sia la sua natura giuridica, nelle forme, modi e tempi previsti dal regolamento.
5. I consiglieri partecipano alle attività del Consiglio e delle commissioni cui sono assegnati; su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, cioè quando lo richiedono 1/5 dei consiglieri assegnati e di presentare interrogazioni e mozioni.
6. Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno immediata efficacia e sono irrevocabili dal momento della loro presentazione. La presa d'atto da parte del Consiglio comunale avviene nella prima seduta successiva, nel cui ordine del giorno, il Sindaco è tenuto ad includerle.

18 di 49

Art.35 - Decadenza dalla carica

1. In caso di impedimento permanente, rinuncia, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il nuovo Consiglio comunale e la Giunta sono convocati entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione del nuovo Sindaco. Fino alla predette elezioni i funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta. Lo scioglimento del Consiglio viene determinato anche dalla approvazione di una mozione di sfiducia presentata ai sensi dell'art. 34 dello Statuto.
5. I singoli assessori cessano dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, revoca da parte del Sindaco, decadenza da consigliere o decesso.

Art.36 – Competenza

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art.107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservate dalla legge al Consiglio comunale, non ricompre nelle competenze, previste dalle leggi, del Sindaco, collocate con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce, comunque, al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. E' altresì di competenza della Giunta, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
3. La Giunta può adottare, in via d'urgenza, atti di competenza di altri organi solo nei casi espressamente previsti dalla legge e motivando in ordine alla assoluta impossibilità di tale impeditamente l'argomento nella sede competente. L'urgente compiere, in sede di ratifica, ove delibere di non competenza.

21 di 49

- p) Determina, sentito il revisore dei conti, i mistratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- q) Autorizza la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

Art.37 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le sedute degli organi collegiali sono valide quando interviene la metà più uno dei componenti e le proposte sono approvate con il consenso della maggioranza dei presenti, salvo maggioranza prevista espressamente dalla legge o dallo Statuto. Di regola la votazione avviene a scrutinio palese, salvo che riguardi persone, e negli altri casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti.

Sezione II - Il Sindaco

Art.38 – Posizione e Funzioni

1. Il Sindaco rappresenta la comunità di Marchiolo ed in tale veste esercita funzioni di presidenza, di indirizzo e coordinamento e di amministrazione. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune; ed ornarsi a tracolla.
4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali- esecutive.
5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di escussione della carica.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quali organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze concesse all'ufficio.

23 di 49

22 di 49

amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere ammessi personalmente al funzionamento responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirsi con la pubblicazione in sensi dell'art. 16 comma 5°, del presente Statuto.

Art. 46 – Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto veicolare dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In un caso è necessario che dell'accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto del medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenire, tramite chi nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 44 – Procedimenti a istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore, devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.

3. Per ogni istanza rivolta ad ottenere l'emissione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 45 – Procedimento a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve dare comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 47 – Obiettivi dell'attività amministrativa
Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

Gli Organi di governo del Comune e i dipendenti Responsabili dei servizi, sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, Comunità Montana e con la Provincia.

Art. 48 – Servizi pubblici contrattati

L'organizzazione dei servizi può avvenire nei seguenti modi:

- a) in economia;
- b) mediante convenzione o concessione;
- c) mediante l'adesione o la costituzione di consorzi;
- d) mediante la creazione di apposite istituzioni;
- e) mediante la costituzione di società a capitale misto, con prevalenza di capitale pubblico;
- f) mediante la costituzione di società, con prevalenza di capitale privato.

Art.49 - ILL.2

Art.49 - ILL.2
Riduzione del servizio idrico, nel rispetto della legge, in sede del modo e modalità di finanziamento a quanto indicato alle *let. a), b), c), d), e) ed f)* purché il Comune di Biadene

- ✓ Ricompra il debito umano attraverso, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, inalienabile e inalienabile e la sua dell'acqua come bene pubblico;
- ✓ Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che costituisce un servizio essenziale, anche se non strettamente di interesse, sono pubbliche e costituiscono una forma di utilità sociale ed etica di solidarietà;

- ✓ Ricompra che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale svolto per tutti e per alcuni uomini e donne, e quindi la gestione va attuata attraverso gli art. 31 e 114 del D.Lgs. n. 30/2000.

k) Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale non collegiale che lo Statuto non abbia espressamente attribuito al Segretario e ai responsabili dei servizi.

l) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alle nomine, alla designazione o alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

m) Svolge tutte le altre funzioni espressamente attribuitegli dallo Statuto;

n) Nomina il Segretario Comunale in conformità alle norme di legge;

o) Conferisce al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, su parere conforme della Giunta Comunale;

p) Nomina il Direttore Generale ed i Responsabili dei servizi.

Art.40 - Attribuzioni di vigilanza e di organizzazione

1. Per quanto riguarda le attribuzioni di vigilanza, il Sindaco:

a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti, anche riservati;

b) Promuove, tramite il Segretario comunale indagini e verifiche sull'attività dell'Amministrazione;

c) Compie atti conservativi dei diritti del Comune;

d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende specializzate, istituzioni appartenenti al Comune e società per azioni, società a responsabilità limitata, a partecipazione comunale, tramite i rappresentanti del Comune nelle stesse, dandone notizia al Consiglio comunale;

e) Collabora con il Revisore dei conti per definire le loro funzioni in confronto delle istituzioni.

2. Per quanto riguarda le attribuzioni organizzative al Sindaco deve essere attribuita la competenza in ordine a:

a) Convocazione e presidenza della conferenza dei capigruppo;

b) Esercizio dei poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi partecipativi da lui presieduti;

c) Delega ad Assessori o a Consiglieri Comunali di specifiche attribuzioni in ordine a materie omogenee e definite;

d) Ricevimento delle istanze, petizioni e proposte da presentare al Consiglio comunale.

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che come tale viene indicato dal Sindaco nell'atto di nomina della Giunta ed esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento.

2. Dalle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori, deve essere fatta tempestiva comunicazione al Consiglio comunale ed agli organi previsti dalla legge.

il Sindaco:

a) Convoca il Consiglio comunale e la Giunta, fissando ordine del giorno, data, ora e luogo dell'adunanza;

b) Dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e l'azione degli Assessori allo scopo di assicurare l'unità dell'indirizzo politico, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;

c) Coordina e promuove l'attività dei singoli componenti la Giunta comunale e concorda con essi le dichiarazioni e le prese di posizione che interessano l'ente, che costoro intendono rilasciare;

d) Rappresenta il Comune, anche in giudizio, sia per la promozione di azioni giurisdizionali, che per la resistenza avversa azioni proposte contro il Comune;

e) Emana ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello Statuto; promuove ed assume le iniziative necessarie per concludere accordi di programma;

f) Indirizza al Segretario comunale le dimissioni sue o della Giunta, purché il Consiglio comunale ne prenda atto;

g) Convoca i comizi elettorali per i referendum;

h) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, aziende speciali, società ed enti appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi individuati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuati espressi dalla Giunta, sentiti, ove occorra, i rappresentanti dei dipendenti;

i) Impartisce direttive al Segretario ed in ordine alle funzioni da questi esplicite;

j) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli uffici degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'assetto dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Art.41 - Attribuzioni di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorre, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico aereo, con l'irraggiamento atmosferico o analogo, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero inerti.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art.42 - Il Vice Sindaco

gestionale, l'addebiamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati della gestione. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto di diritto privato, nonché la collaborazione ad un contratto di professionalità.

- Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione di azienda, Sindacato, organi direttivi di consorzi e società possono essere revocati dal Sindaco con decreto motivato. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma il Sindaco dà comunicazione ai capi gruppo.

Art.51 – Accordi di programma

- Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune, sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attuazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi arrangatori ed in particolare:

- Determinazione i tempi e le modalità delle attività pianificate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - Individuare, attraverso strumenti appropriati, quali: il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolarizzazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - Assicurare il coordinamento di ogni contesto adempimento.
- Per la realizzazione dei fini di cui ai commi 1 e 2, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
 - L'accordo, che si ritiene raggiunto con il consenso espresso o il silenzio preteso fin oltre il termine stabilito, è approvato con atto del Sindaco.
 - Qualora l'atto sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata, a pena di decadenza, dal Consiglio comunale, entro trenta giorni.
 - La presente disciplina si applica a tutti gli accordi di programma relativi ad opere, interventi, programmi di intervento di competenza del Comune.

32 di 49

Art.55 – Consorzi

- Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili. Ai consorzi possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
- A tal fine i rispettivi Consigli approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente art. 59, unitamente allo Statuto del consorzio.
- In particolare, la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consorziali coerentemente a quanto disposto dai commi 8,9 e 10 dell'art. 59 e 42, comma 2 lettera m) del D. Lgs. n. 267/2000, e prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. Il Sindaco, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consorziali.
- Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali, anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
- L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
- Tra gli stessi Enti Locali non può essere costituito più di un consorzio. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Art. 58 – Regolamento degli uffici e dei servizi

- Il Comune, attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna unità organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui ogni organo di governo attribuisce la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come capacità di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa, a ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

- L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono suddivise, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più complesse, come disposto dall'opuscolo regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Il Comune espone e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 59 – Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualificate funzionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere, con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle attribuzioni e delle responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi, l'Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevezione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

36 di 49

Art. 62 – Funzioni del Direttore generale

Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite al Sindaco al segretario comunale, sentito la giunta comunale.

Art. 63 – Responsabilità degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

Il direttore generale sovrintende alla gestione degli uffici e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo i livelli ottimali di efficienza ed efficacia in relazione ai responsabili di servizio, che allo stesso organo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesce a raggiungere gli obiettivi fissati o quando s'interessa con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 64 – Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e le direttive che gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

35 di 49

L'apprensione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuativa e urgente.

Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della contabilità comunale.

Capo II

Il personale direttivo

Art. 60 – Direttore generale

- Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della donazione organica e con un contratto a termine determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione: tra i comuni le cui popolazioni assommano a raggiungere i 15.000 abitanti.
- In tal caso, il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 61 – Compiti del direttore generale

Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo i livelli ottimali di efficienza ed efficacia in relazione ai responsabili di servizio, che allo stesso organo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui non riesce a raggiungere gli obiettivi fissati o quando s'interessa con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

37 di 49

38 di 49

Il Comune, attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna unità organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui ogni organo di governo attribuisce la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come capacità di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa, a ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

- L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono suddivise, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più complesse, come disposto dall'opuscolo regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Il Comune espone e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 59 – Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualificate funzionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere, con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle attribuzioni e delle responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi, l'Amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevezione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

35 di 49

TITOLO VII UFFICI E PERSONALE

Capo I Uffici

Art. 56 – Principi strutturali e organizzativi

L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- Una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- La analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun ufficio dell'apparato;
- L'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia organizzativa dei soggetti;
- Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e l'aggiornamento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 57 – Organizzazione degli uffici e del personale

In conformità con appositi atti, in dotazione organica del personale e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di gestione amministrativa attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e in base alla gestione amministrativa attribuita al direttore generale o ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando, costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Gli oneri dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

34 di 49

36 di 49

39 di 49

Publicato all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 30 gg.

consecutivi dal 14/02/02 al 13/02/02

Marchirolo, 14/02/02

F/60 Il Segretario Comunale